



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 75/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “STUDIO LIVE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 14/17 - PROC. 16/18/ZD-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)” e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata - contestazione n. 14/17 - in data 24 novembre 2017 nonché notificata in pari data, alla società Studio TV1 News S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Studio Live”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dal giorno 1 al giorno 8 ottobre 2017.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato che *“i supporti probatori trasmessi non contengono la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi nel periodo richiesto”*.

Si rileva dalla lettura dell'atto di contestazione che il fornitore del servizio di media audiovisivo *“Studio Live”*, con nota pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia in data 06 novembre 2017, abbia precisato come *“a seguito dell'instabilità del sistema di registrazione affidato a tipici sistemi informativi le registrazioni audiovisive trasmesse non potevano che essere incomplete”*.

### **2. Deduzioni della società**

Successivamente la società Studio TV1 News S.p.A., con gli scritti difensivi pervenuti al Comitato regionale per le comunicazioni in data 18 dicembre 2017, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura corrispondente al minimo edittale, ha eccepito che la contestazione ha avuto a oggetto *“la mera parzialità della copia delle registrazioni trasmesse”*, fattispecie non contemplata dalla disposizione normativa contenuta nel citato art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS e *“non quella della mancata tenuta - in forma integrale - delle stesse”*.

A sostegno delle eccezioni sollevate, la parte menziona le *“recenti delibere AGCOM n. 91/17/CSP e n. 107/17/CSP”*.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con deliberazione n. 3 datata 18 gennaio 2018, nell'approvare *“la relazione istruttoria conclusiva”* ha ritenuto di *“confermare quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell'atto di contestazione”* e, pertanto, ha proposto a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in esame”*.

La proposta testé citata risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che l'acquisizione delle registrazioni della programmazione televisiva da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia avrebbe consentito al predetto Organismo regionale *“di verificare la fondatezza o meno della segnalazione pervenuta riferita alla presunta violazione della normativa a tutela dei minori”*.

Tanto premesso, quanto contestato dal predetto Organismo regionale, ossia la conservazione *“in maniera incompleta”* delle registrazioni, integra gli estremi della violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS che, infatti, prescrive in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi l'obbligo della conservazione integrale della registrazione dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

L'aver addotto, poi, la *“instabilità del sistema di registrazione affidato a tipici sistemi informativi”* a giustificazione dell'incompletezza del contenuto delle registrazioni in esame, non rileva, dal momento che, in virtù della natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla condotta contestata.

Non si ravvisa, quindi, nella vicenda contestata la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della propria condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

La violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società Studio TV1 News S.p.A., cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Il riferimento, infine, alle delibere sopra citate è del tutto inconferente, in quanto con l'adozione della delibera n. 91/17/CSP, al pari della delibera n. 107/17/CSP, questa Autorità ha accertato, comunque, a fronte della mancata acquisizione delle registrazioni richieste a causa dell'utilizzo da parte del fornitore del servizio di media audiovisivo di *“un sistema di video sorveglianza con formato proprietario non scaricabile su supporto esterno”*, che *“la visione in sede ha confermato la regolare registrazione con gruppo data/ora”*.

In conclusione, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha contestato la non integralità delle registrazioni, così come conservate presso la sede della società stessa, e non della duplicazione di dette registrazioni, non integralità delle registrazioni, peraltro, da imputare ad un problema tecnico che, nel caso di specie, secondo quanto emerso dagli atti istruttori, è chiaramente non riconducibile a un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo - caso fortuito e/o forza maggiore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), corrispondente a due volte il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di entità grave, considerato che il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia non ha disposto, solo parzialmente, della registrazione dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, non consentendo, in tal guisa, al predetto Organismo regionale “di verificare la fondatezza o meno della segnalazione pervenuta riferita alla presunta violazione della normativa a tutela dei minori”.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo “*Studio Live*” non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

### **C. Personalità dell'agente**

La società Studio TV1 News S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame non ha mantenuto in efficienza le apparecchiature di registrazione.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Studio TV1 News S.p.A. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2016 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte il minimo edittale, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Studio TV1 News S.p.A., cod. fisc. 10026760016, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Studio Live*” con sede in Cremona (CR), via Bastida, n. 16, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 75/18/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 75/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi